



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXIV - n. 8

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
26 febbraio 2024**

Nuova versione del 5 marzo 2024



## SOMMARIO<sup>(\*)</sup>

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
<b>A561 - APP TRACKING TRANSPARENCY DI APPLE</b>	
<i>Provvedimento n. 31057</i>	5
<b>I801AB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA</b>	
<i>Provvedimento n. 31060</i>	6
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	8
<b>C12599 - FSI SGR/BCC PAY-RAMO DI AZIENDA DI BCC SINERGIA</b>	
<i>Provvedimento n. 31058</i>	8
<b>C12601 - ARCELORMITTAL DOWNSTREAM SOLUTIONS HOLDING/ITALPANNELLI-ITALPANNELLI IBERICA</b>	
<i>Provvedimento n. 31059</i>	14
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	18
<b>AS1939 - AMBITO DISTRETTUALE CASERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	18

---

<sup>(\*)</sup> Nella presente versione del Bollettino n. 8/2024 il provv. n. 31059 del 6 febbraio 2024 è pubblicato nella versione corretta a seguito di una rettifica di un errore materiale.



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A561 - APP TRACKING TRANSPARENCY DI APPLE**

*Provvedimento n. 31057*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30620 del 2 maggio 2023 con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd ed Apple Italia S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

### DELIBERA

a) di sostituire il Dott. Renato Sicca con la Dott.ssa Lara Magnani come responsabile del procedimento;

b) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Concorrenza 1 di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle parti o da persone da esse delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**I801AB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA -  
INOTTEMPERANZA**

*Provvedimento n. 31060*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7991 del 14 dicembre 2020, con il quale l'Autorità ha accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso di imprese concorrenti nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma;

VISTO il proprio provvedimento n. 30716 del 18 luglio 2023, con il quale è stato deliberato di contestare a Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per inottemperanza al richiamato provvedimento dell'Autorità n. 27244 del 27 giugno 2018;

VISTO il proprio provvedimento n. 30880 del 14 novembre 2023, con il quale, su istanza di parte, è stato deliberato di prorogare al 28 febbraio 2024 il termine di conclusione del procedimento;

CONSIDERATA la complessità della fattispecie oggetto del procedimento e degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, da ultimo pervenuti in data 26 gennaio 2024;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine di chiusura del procedimento, allo stato fissato al 28 febbraio 2024, ai fini di valutare compiutamente i profili oggetto del procedimento;

**DELIBERA**

di prorogare al 30 aprile 2024 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12599 - FSI SGR/BCC PAY-RAMO DI AZIENDA DI BCC SINERGIA**

*Provvedimento n. 31058*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società FSI SGR S.p.A., pervenuta in data 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO quanto segue

#### **I. LE PARTI**

**1.** FSI SGR S.p.A. (di seguito, "FSI") è una società di gestione del risparmio di diritto italiano, il cui capitale sociale è attualmente detenuto da Magenta 71 S.r.l., con una partecipazione di controllo del 90,1%, e ION Capital Partners Limited, con una partecipazione del 9,9%. FSI attualmente gestisce i fondi di *private equity* FSI I e FSI II, fondi comuni di investimento alternativi di tipo chiuso riservati. I fondi FSI I e FSI II investono in società italiane al fine di supportarne la crescita dimensionale, favorirne l'internazionalizzazione, sostenerne il rafforzamento, stabilizzare l'azionariato e gestire i processi di successione, nonché per promuovere l'accesso al mercato dei capitali. Essi includono alcuni tra i maggiori investitori istituzionali italiani (quali sottoscrittori delle quote del fondo e, pertanto, senza *governance* attiva).

Nel 2022, il fatturato consolidato realizzato da FSI è stato pari a circa [532-700]\* milioni di euro a livello globale, di cui circa [532-700] milioni nell'Unione europea e circa [532-700] milioni in Italia.

**2.** BCC Pay S.p.A. (di seguito, "BCC Pay") è un Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) - autorizzato e sottoposto a vigilanza della Banca d'Italia - che svolge attività di monetica e più precisamente: i) attività di *acquiring* a livello *wholesale*, ossia di abilitazione e gestione dei pagamenti ricevuti da esercenti commerciali (fisici o digitali) - cc.dd. *merchant* - ricevuti tramite sistemi di pagamento digitale, e principalmente carte di pagamento e ii) attività di *issuing*, ossia di emissione di carte di pagamento (credito, debito e prepagate) e di autorizzazione di pagamenti e transazioni effettuate con le stesse. Attualmente risulta controllata in via esclusiva da FSI tramite il fondo FSI I, che ne detiene una quota del 60% del capitale sociale.

Nel 2022, BCC Pay ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato globale da pari a circa [532-700] milioni di euro.

**3.** Il ramo di azienda di BCC Sinergia S.p.A. (di seguito, "BCC Sinergia" e, con esclusivo riferimento al ramo di azienda, "Ramo Sinergia") risulta attivo nella gestione dei terminali POS e della *card*

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.



*personalization*. BCC Sinergia è una società strumentale del Gruppo Iccrea che svolge specifiche attività di *middle* e *back-office* a favore delle società del Gruppo Iccrea e di BCC Pay attraverso appositi contratti di fornitura.

Il Ramo Sinergia è costituito dall'insieme degli *asset* di BCC Sinergia relativi allo svolgimento delle attività di approvvigionamento e personalizzazione delle carte di pagamento e all'erogazione dei servizi connessi alla gestione dei terminali POS a favore di BCC Pay. In particolare, ricomprende il complesso di tutti i beni e rapporti necessari per lo svolgimento delle attività sopra indicate, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, a rapporti di lavoro con i dipendenti, accordi con fornitori, applicativi di monetica volti alla gestione ed esecuzione di specifiche attività di *issuing* e *acquiring* e *hardware*.

Nel 2022, Ramo Sinergia ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato globale pari a circa [1-10] milioni di euro.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata ha a oggetto le acquisizioni tramite cui FSI:

- ha rilevato da Iccrea Banca S.p.A. (di seguito, "Iccrea Banca") il controllo esclusivo di BCC Pay, acquisizione perfezionatasi il 3 agosto 2022<sup>1</sup>;
- rileverà dalla stessa Iccrea Banca, per il tramite di BCC Pay, il Ramo Sinergia.

5. Si tratta di due acquisizioni che, secondo tempistiche autonome, intervengono, a livello di gruppo, tra gli stessi contraenti in un arco temporale inferiore ai due anni, con FSI in qualità di soggetto acquirente e Iccrea Banca in qualità di parte cedente. Entrambe sono state disciplinate nel medesimo accordo di investimento sottoscritto da FSI e Iccrea Banca il 29 gennaio 2022, cui è stata data esecuzione il 3 agosto 2022<sup>2</sup>.

6. Secondo quanto notificato dalle Parti, l'acquisizione di BCC Pay è volta a sviluppare la società e i livelli di servizio della stessa oltre il perimetro delle banche di credito cooperativo appartenenti al Gruppo Iccrea, attraverso l'offerta di servizi sul mercato, al fine di creare un nuovo *player* di riferimento nella monetica.

L'acquisizione del Ramo Sinergia risulta funzionale all'estensione della catena del valore gestita direttamente da BCC Pay in aree operative e di *business* contigue e sinergiche legate all'*issuing* e al *wholesale merchant acquiring*, attraverso l'internalizzazione di attività quali la personalizzazione delle carte di pagamento e il servizio di gestione terminali POS.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata, globalmente considerata, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma

---

<sup>1</sup> Al momento della sua realizzazione, l'acquisizione di BCC Pay non integrava le soglie di notifica determinanti ai fini della comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, secondo il criterio allora vigente, che per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari prendeva a riferimento il valore corrispondente a un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale.

<sup>2</sup> L'accordo prevedeva, da un lato, la cessione dell'intero capitale di BCC Pay (allora controllata da Iccrea Banca) a Pay Holding S.p.A. che, all'esito di tale operazione, sarebbe stata detenuta per il 60% da FSI e per il 40% da Iccrea Banca; dall'altro, il diritto di Pay Holding S.p.A. di acquistare il Ramo Sinergia, previa richiesta scritta a Iccrea Banca con preavviso di almeno novanta giorni lavorativi, richiesta effettivamente inviata in data 7 novembre 2022 e alla quale è seguito un accordo vincolante raggiunto il 9 ottobre 2023.

1, della medesima legge, in quanto il fatturato<sup>3</sup> totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate in entrambe le acquisizioni è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due di esse è stato superiore a 32 milioni di euro<sup>4</sup>.

**8.** L'acquisizione di BCC Pay e l'acquisizione del Ramo Sinergia, in quanto realizzatesi tra le medesime parti e intervallate da un periodo temporale inferiore ai due anni, debbono essere valutate alla stregua di un'unica operazione<sup>5</sup>. Il calcolo del fatturato rilevante delle Parti deve pertanto essere effettuato sia con riferimento alla presente transazione che a quella già realizzata nel 2022 e a suo tempo non valutata dall'Autorità, in ragione del cumulo della suddetta operazione con la precedente operazione, che comporta l'ampliamento dei valori di fatturato tali da superare le soglie indicate nella disposizione legislativa nazionale.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### a) I mercati interessati

**9.** In ragione delle attività svolta dalle Parti, l'operazione in esame interessa, sotto il profilo merceologico, il mercato della produzione e personalizzazione delle carte di pagamento *smart* (c.d. *card personalization*), dove opera Ramo Sinergia, nonché i mercati dell'issuing delle carte di pagamento (debito e credito) e del *wholesale merchant acquiring* (abbinato alle attività di gestione terminali e di fornitura di POS), in cui è attiva BCC Pay.

##### a.1) Il mercato della produzione e personalizzazione delle carte di pagamento *smart*

**10.** Quanto al primo mercato interessato, va premesso che la produzione delle carte di pagamento *smart*<sup>6</sup> consta di due fasi. La prima riguarda la fabbricazione della carta vera e propria, cioè la plastica e il *chip*, mentre la seconda, cui fanno riferimento le attività del Ramo Sinergia, è incentrata sulla personalizzazione della carta di pagamento *smart*, ovvero l'aggiunta dei dettagli del titolare sia sulla carta (nome, numero della carta, data di scadenza) sia all'interno del *chip* (nome, numero di conto, PIN e dettagli del conto), nonché la spedizione della carta presso la residenza del titolare o

<sup>3</sup> Alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 32 della legge n. 118/2022 all'articolo 16 comma 2 della legge n. 287/1990, il fatturato degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari risulta sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote e altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione.

<sup>4</sup> Cfr. provvedimento n. 30507 del 14 marzo 2023, "Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90", in Bollettino n. 12 del 27 marzo 2023.

<sup>5</sup> Ciò in ragione del principio espresso dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004, per cui "due o più transazioni [...] concluse tra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica concentrazione realizzata il giorno dell'ultima transazione". Tale principio risulta ribadito e meglio precisato dalla Commissione europea nella sua Comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, 2008/C 95/01, ai §§ 49-50. In particolare, il § 50 prevede che: "se due o più operazioni (ciascuna delle quali determina un'acquisizione di controllo) hanno luogo tra le medesime persone o imprese nell'arco di un periodo di due anni, saranno considerate come una concentrazione unica, indipendentemente dal fatto che riguardino lo stesso settore o parti della stessa attività". Inoltre, il successivo § 137 chiarisce che: "il secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 2, contiene una disposizione particolare sulle operazioni scaglionate in più fasi o gli accordi conclusi in un secondo tempo sulla scia di accordi precedenti: le concentrazioni precedenti (entro un periodo di due anni) tra le medesime parti sono soggette a obbligo di (ri)notifica insieme all'operazione più recente, a condizione che questa costituisca una concentrazione, qualora le soglie siano raggiunte per una o più operazioni, considerate separatamente o nel loro insieme."

<sup>6</sup> Le carte di pagamento *smart* sono strumenti di pagamento con microprocessori incorporati che memorizzano e proteggono i dati della carta e garantiscono *standard* di sicurezza avanzati non disponibili con le tradizionali carte a banda magnetica. Questi *standard* di sicurezza sono sviluppati con l'obiettivo di prevenire pratiche fraudolente come lo *skimming* e la clonazione delle carte e includono l'autenticazione statica o dinamica dei dati e altre capacità applicative.

presso la banca collocatrice. La personalizzazione delle carte riveste dunque carattere accessorio alla produzione delle stesse: infatti, i principali produttori insieme alla fornitura delle carte di pagamento *smart* prestano anche servizi di personalizzazione. Ciò posto, gli *issuer* possono rifornirsi da un unico interlocutore, ad esempio un produttore che offre anche i servizi di personalizzazione (o un operatore specializzato solo nella personalizzazione che a sua volta si procura le carte da un produttore, come nel caso del Ramo Sinergia, che si approvvigiona da fornitori terzi), oppure rifornirsi di carte non personalizzate e di servizi di personalizzazione separatamente.

Inoltre, la fornitura di carte di pagamento *smart* costituisce un *input* per i servizi di *issuing* nei quali è attiva BCC Pay.

**11.** I servizi di produzione e personalizzazione di carte di pagamento *smart* non sono stati finora oggetto di una puntuale analisi e definizione da parte dell’Autorità; di essi si è occupata, invece, la Commissione europea, che ha, in primo luogo, ritenuto sussistere una differenza tra la fornitura di carte di pagamento rispetto alla fornitura di altre tipologie di carte (ad esempio, SIM); quanto ad altre possibili segmentazioni, la Commissione ha lasciato aperta la definizione del mercato merceologico<sup>7</sup>. Solo nella sua prassi più recente<sup>8</sup>, la Commissione ha sottolineato la presenza di alcuni elementi a favore di una distinzione tra produzione e fornitura di carte non personalizzate e di carte personalizzate, e segnatamente ha evidenziato che: a) la maggior parte degli acquirenti acquistano i due servizi da soggetti differenti; b) gli acquirenti basano le proprie scelte in merito al fornitore di carte secondo criteri differenti a seconda che si tratti di carte personalizzate e carte non personalizzate; c) diversi soggetti offrono solo uno dei due servizi, ossia la fornitura di carte personalizzate, e hanno rappresentato molte difficoltà a produrre carte non personalizzate.

In relazione alla presente operazione, dal punto di vista merceologico non vi sono elementi univoci che depongano a favore di una definizione di mercato unica per i due servizi o distinta; in ogni caso, si rappresenta che, nel caso di specie, la definizione merceologica del mercato può essere lasciata aperta<sup>9</sup>.

**12.** Per quel che concerne la dimensione geografica, la Commissione non è pervenuta a una definizione puntuale della dimensione del mercato dei servizi di personalizzazione delle carte<sup>10</sup>. Tuttavia, l’Autorità, nella sua più recente casistica, ha proposto per attribuire al mercato una dimensione sovranazionale, dal momento che non sussistono barriere normative o tecnologiche che impediscano agli operatori di approvvigionarsi anche da fornitori non residenti sul territorio italiano e che i principali fornitori di tali servizi, che non risiedono in Italia, operano a livello europeo offrendo i propri servizi anche ad acquirenti italiani<sup>11</sup>.

#### *a.2) I mercati dell’issuing*

**13.** L’issuing delle carte di pagamento (classificabili come di debito, prepagate incluse, e di credito) si riferisce all’attività di emissione consistente in un insieme di servizi finalizzati alla fornitura di tali carte ai clienti finali (*i.e.* i titolari di carte). In particolare, l’attività di emissione delle carte comprende principalmente l’offerta della carta al cliente finale, la definizione delle caratteristiche della carta e delle relative condizioni economiche (ammontare del canone annuo, commissioni per il servizio di anticipo contante, spese di invio estratto conto e altre commissioni), la valutazione

<sup>7</sup> Cfr. decisione della Commissione del 19 maggio 2006 nel caso M.3998 - *Axalto/GemPlus*, e la decisione della Commissione del 19 aprile 2017 nel caso M.8258 - *Advent International/Morpho*.

<sup>8</sup> Cfr. decisione della Commissione del 9 marzo 2021 nel caso M.10075 - *Nexi/Nets Group*.

<sup>9</sup> In termini simili, cfr. C12373 - *Nexi/SIA*, provvedimento n. 29839 del 12 ottobre 2021, § 101, in Bollettino n. 41/2021.

<sup>10</sup> Cfr. decisione della Commissione del 9 marzo 2021 nel caso M.10075-*Nexi/Nets Group*, cit.

<sup>11</sup> Cfr. C12373 - *Nexi/SIA*, provvedimento n. 29839 del 12 ottobre 2021, § 100, cit.

creditizia del cliente, la contrattualizzazione dello stesso, la gestione dei rapporti con i circuiti, le attività di *customer service* e di *marketing* e la gestione del rischio creditizio e delle frodi. All'interno di tale mercato possono essere, a loro volta, individuati distinti mercati in base al tipo di carta e, dunque, carta di credito e carta di debito. BCC Pay risulta attiva in entrambi i predetti mercati.

**14.** In virtù delle specificità che caratterizzano il processo di emissione nei singoli ordinamenti, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati dell'issuing hanno una dimensione geografica nazionale.

*a.3) I mercati dei servizi di merchant acquiring*

**15.** Infine, i servizi di *merchant acquiring* consistono in una serie di attività volte a consentire agli esercenti di accettare pagamenti tramite carta, sia presso i punti vendita tradizionali sia *online*, e di assicurarsi la successiva ricezione del denaro relativo a tali transazioni. Tali servizi includono principalmente: (a) la commercializzazione di prodotti e servizi necessari e accessori all'accettazione di pagamenti, al fine di consentire agli esercenti di accettare quanti più metodi di pagamento possibile; (b) l'attività di contrattualizzazione degli esercenti e la fornitura dell'infrastruttura tecnica (*hardware/software* - terminali POS) per l'accettazione di pagamenti e l'acquisizione di dati sulle transazioni; (c) la verifica dell'idoneità dell'esercente ad aderire al circuito di pagamento e la gestione del rapporto con i circuiti stessi; (d) lo svolgimento di qualsiasi attività necessaria per compensare e regolare il trasferimento di denaro all'issuer che ha emesso la carta di pagamento (c.d. *interchange fee*), al circuito di pagamento attraverso la cui rete è stata indirizzata la transazione (c.d. *scheme fee*) e all'esercente con riferimento all'operazione eseguita, al netto delle varie commissioni dovute al *merchant acquirer*; (e) la fornitura di altri servizi vari e/o accessori relativi al *merchant acquiring*.

I servizi elencati sono forniti agli esercenti dalle banche o dai Prestatori di Servizi di Pagamento (di seguito, "PSP"); le banche, a loro volta, possono autoprodurre tali servizi o acquistarli all'ingrosso (a livello *wholesale*) dai PSP.

**16.** L'Autorità nella sua casistica ha distinto i seguenti mercati:

(i) il mercato del *wholesale merchant acquiring*, avente dimensione geografica sovranazionale, la cui domanda è rappresentata dalle banche che acquistano i servizi dai PSP per poi rivenderli agli esercenti, eventualmente in abbinamento ad altri prodotti e servizi (ad esempio, servizi di *processing*, di gestione terminali e di fornitura di POS);

(ii) il mercato del *retail merchant acquiring*, avente dimensione geografica nazionale, la cui domanda è rappresentata dagli esercenti che acquistano i servizi di *merchant acquiring* delle banche o direttamente dai PSP (di regola, in abbinamento con i POS), così da consentire alla propria clientela di poter effettuare i pagamenti tramite carta.

Ciò posto, ai fini dell'operazione, le Parti evidenziano come nella fornitura di servizi di *merchant acquiring* BCC Pay sia attiva esclusivamente a livello *wholesale* e si avvalga, per il servizio di gestione dei terminali di POS<sup>12</sup>, dei servizi erogati dal Ramo Sinergia.

*b) Effetti dell'operazione*

**17.** Con riferimento all'acquisizione già perfezionata di BCC Pay, si rileva, in primo luogo, che FSI non risulta attiva nel settore della monetica e, in particolare, nei mercati nazionali dell'issuing e in quello sovranazionale del *wholesale merchant acquiring*.

---

<sup>12</sup> Tale attività consiste essenzialmente nella fornitura della componente applicativa che consente al *software* incluso nel POS di dialogare con il *processor*.

Non si realizzano, pertanto, sovrapposizioni orizzontali suscettibili di creare criticità dal punto di vista antitrust.

**18.** Con riferimento, invece, all'acquisizione del Ramo Sinergia, si osserva che esso opera esclusivamente nei confronti di BCC Pay o delle banche del Gruppo Iccrea. In particolare, fermo restando che la quota di BCC Pay nel mercato sovranazionale del *wholesale merchant acquiring* risulta estremamente contenuta (nel 2022 pari al [1-5%]), si osserva che Ramo Sinergia: *i*) svolge per conto di BCC Pay il servizio di gestione terminali POS nei confronti dei clienti di *wholesale merchant acquiring* di BCC Pay (e dunque tale servizio costituisce una componente dei più ampi servizi di *wholesale merchant acquiring* offerti da BCC Pay); *ii*) svolge direttamente, su base *captive*, il servizio di gestione terminali per le società del Gruppo Iccrea, che sono comunque clienti di BCC Pay per il più ampio servizio di *wholesale merchant acquiring*.

**19.** Anche con riferimento ai servizi di produzione e personalizzazione delle carte *smart*, premesso che BCC Pay è attiva nell'offerta di servizi di *issuing* (sia per le carte di credito che per le carte di debito) con una quota a livello nazionale molto limitata (nel 2022, pari al [1-5%] per le carte di debito e al [5-10%] per quelle di credito), si osserva che Ramo Sinergia svolge le proprie attività esclusivamente a favore di BCC Pay che, al pari della controllante FSI, non è attiva in tale mercato. Peraltro, le quote di mercato che BCC Pay acquisirebbe a seguito dell'operazione nella produzione di carte *smart* (personalizzate e non), sia a livello sovranazionale che nazionale, risultano trascurabili e pari, rispettivamente, [inferiori all'1%] e al [1-5%].

Non si ravvisano, quindi, criticità concorrenziali dal punto di vista di possibili effetti verticali derivanti dall'operazione in esame.

**20.** Per tali ragioni, sulla base delle informazioni comunicate, allo stato non si ravvisa la presenza di significativi effetti sulla concorrenza derivanti dall'operazione in esame tali da consentire a FSI di poter alterare le dinamiche di mercato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

**C12601 - ARCELORMITTAL DOWNSTREAM SOLUTIONS  
HOLDING/ITALPANNELLI-ITALPANNELLI IBERICA**

*Provvedimento n. 31059*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da ArcelorMittal Downstream Solutions Holding, pervenuta in data 19 gennaio 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. ArcelorMittal Downstream Solutions Holding (di seguito, "AMDS Holding") è una *holding* che controlla diverse società del Gruppo ArcelorMittal che offrono soluzioni di gestione e distribuzione ai clienti industriali di ArcelorMittal in Europa. AMDS Holding controlla, tra le altre, la società Trier Insulated Panels GmbH (di seguito, "TIP"), attiva nella produzione e vendita di pannelli *sandwich*. AMDS Holding è una controllata del Gruppo ArcelorMittal.

ArcelorMittal S.A. (di seguito, "AM")<sup>1</sup> è la *holding* del Gruppo ArcelorMittal e non svolge direttamente attività commerciali. La stessa è una società multinazionale quotata con sede in Lussemburgo, attiva nella produzione, distribuzione e vendita dell'acciaio, oltre che nel mercato minerario.

Nell'anno 2022, in Italia, AM ha realizzato, attraverso le sue controllate, un fatturato pari a circa [75-76]\* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [36-37] miliardi di euro nell'Unione Europea e [3-4] miliardi di euro in Italia.

2. Italpannelli S.r.l. (di seguito, "Italpannelli" o "Target") è una società di diritto italiano, attiva nella produzione e vendita di pannelli *sandwich*, e opera attraverso uno stabilimento di produzione situato in Abruzzo. I principali soci di Italpannelli detengono anche Italpannelli Ibérica S.A. (di seguito, "Italpannelli Iberica"), società che svolge in Spagna le medesime attività di Italpannelli S.r.l. Il fatturato realizzato da Italpannelli, nell'anno finanziario 2022, è di circa 94,8 milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [91-92] milioni di euro nell'Unione europea, di cui circa [62-63] milioni di euro in Italia. Nello stesso anno, Italpannelli S.r.l. e Italpannelli Iberica hanno congiuntamente realizzato un fatturato di [132-133] milioni di euro a livello mondiale, di cui [127-128] milioni di euro nell'Unione Europea, di cui [62-63] milioni di euro in Italia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> AM deriva dalla fusione, avvenuta nel 2007, tra Mittal Steel Company N.V. e Arcelor. Tutte le principali società controllate operative di AM sono indirettamente possedute attraverso società *holding* intermedie.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>2</sup> Si consideri che Italpannelli Iberica non realizza ricavi in Italia.

## II DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di AMDS Holding, dell'intero capitale sociale di Italpannelli e di Italpannelli Iberica.
4. La *ratio* dell'operazione si rinviene nell'intenzione di AMDS Holding di ampliare la propria area geografica di attività, dal momento che le sue vendite di pannelli *sandwich* in Italia, precedenti alla presente operazione e all'acquisizione di TIP, erano nulle<sup>3</sup>.
5. È previsto un patto di non concorrenza e di non sollecitazione, della durata di *[omissis]* anni dal *closing* dell'operazione, in base al quale i venditori, incluse le rispettive controllate e parti correlate, si impegnano ad astenersi *[omissis]*.
6. Nel contratto stipulato tra le parti è inoltre previsto che ai venditori sia consentito detenere alcune partecipazioni. In particolare, i venditori possono detenere *[omissis]*.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.
8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.
9. Il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che gli stessi abbiano una durata limitata a due anni e siano limitati geograficamente all'area d'attività dell'impresa acquisita, e purché non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, il conferimento di incarichi gestionali o di un'influenza sostanziale nella società concorrente, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati o i fondi di investimento e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 5% del capitale sociale<sup>4</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

### *I mercati interessati*

10. Per quanto riguarda il mercato del prodotto, la società oggetto di acquisizione opera nei seguenti mercati:
  - i) il mercato della produzione e vendita di pannelli *sandwich* isolanti in poliuretano espanso rigido (*foam sandwich panels*);

---

<sup>3</sup> Fino al 2023, AMDS Holding non era attiva nel settore dei pannelli *sandwich* in Italia. Nel 2023 AMDS Holding ha acquisito, da Italpannelli Iberica, il 100% di TIP. Quest'ultima, nel 2022, ha venduto in Italia *[omissis]* m<sup>2</sup> di pannelli *sandwich*, per un valore di euro *[omissis]*, pari a una quota di mercato di circa lo *[omissis]* %.

<sup>4</sup> Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), paragrafi 18-26.

ii) il mercato della produzione e vendita di pannelli *sandwich* isolanti in fibra minerale<sup>5</sup> (*mineral fibre sandwich panels*)<sup>6</sup>.

**11.** I pannelli *sandwich* vengono utilizzati nel settore edile principalmente come rivestimento o copertura per l'involucro esterno di alcuni edifici, per esempio edifici industriali e commerciali.

**12.** Per quanto riguarda il mercato *sub i*), secondo la Commissione europea i pannelli *sandwich* in poliuretano appartengono al medesimo mercato del prodotto, indipendentemente dalla tipologia di utilizzo cui sono destinati, in considerazione della significativa sostituibilità dal lato dell'offerta<sup>7</sup>.

**13.** In un più risalente precedente nazionale, l'Autorità aveva invece preso in considerazione possibili ulteriori segmentazioni del mercato dei pannelli *sandwich*, basate sulla tipologia di utilizzo (pannelli *standard* o refrigeranti; pannelli da parete o da tetto)<sup>8</sup>.

**14.** Ai fini della presente operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato, considerato che prima dell'operazione in esame (e dell'acquisizione di TIP) AMDS Holding non realizzava in Italia vendite di pannelli *sandwich*.

**15.** Quanto alla dimensione geografica, i suddetti mercati possono ritenersi di dimensione nazionale; infatti, in relazione al mercato *sub i*), la Commissione europea ha ritenuto che lo stesso abbia estensione nazionale considerate le significative differenze transfrontaliere (ad esempio, le certificazioni richieste a livello nazionale e locale, le preferenze linguistiche dei clienti e le tradizioni storiche legate ai metodi di costruzione) e considerato che le vendite si verificano in larga parte in ambito nazionale e infra-nazionale. Tuttavia la Commissione ha lasciato aperta la definizione geografica esatta del mercato<sup>9</sup>. In base a un ragionamento simile, in relazione al mercato *sub ii*), la Commissione europea ha ritenuto che lo stesso abbia estensione nazionale, lasciando però aperta la definizione geografica esatta del mercato<sup>10</sup>.

**16.** In ogni caso, anche con riferimento all'estensione geografica dei mercati rilevanti, nel caso di specie, l'esatta delimitazione della stessa non appare necessaria.

#### ***Gli effetti dell'operazione***

**17.** L'operazione comunicata non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza considerato che non si verificheranno sovrapposizioni orizzontali di rilievo. Infatti, nel mercato della produzione e vendita di pannelli *sandwich* isolanti in poliuretano espanso rigido Italpannelli detiene una quota di mercato pari a circa il [20-25%], mentre la quota detenuta da AMDS holding è ampiamente inferiore all'1%. Nel mercato della produzione e vendita di pannelli *sandwich* isolanti in fibra minerale, in cui Italpannelli detiene una quota di mercato pari a circa il [15-20%],

<sup>5</sup> Alternativamente definita lana minerale o lana di roccia ("mineral wool" o "rockwool").

<sup>6</sup> In particolare, secondo la Commissione europea, la produzione e vendita di pannelli *sandwich* isolanti in poliuretano rigido e la produzione e vendita di pannelli *sandwich* in fibra minerale costituiscono due mercati distinti. Cfr., tra le altre, Commissione europea, decisione M.9934, *Kingspan/Terasteel-Wetterbest* del 12 gennaio 2021, § 37; decisione M.7932, *Dow/DuPont* del 27 marzo 2017, § 3827.

<sup>7</sup> Cfr., Commissione europea, decisione M.9934, *Kingspan/Terasteel-Wetterbest*, 12 gennaio 2021, § 32 e 35.

<sup>8</sup> Cfr. C9011 - *Haironville Austria/Pflaum&Söhne Bausysteme*, provvedimento n. 17795 del 27 dicembre 2007, in Bollettino n. 49/2007. Si veda anche Commissione europea, decisione M.9934, *Kingspan/Terasteel-Wetterbest*, 12 gennaio 2021, §§ 29-36. In C9011, inoltre, l'Autorità ha ritenuto che i pannelli *sandwich* possano rappresentare un prodotto sostituito di altri materiali quali mattoni, cemento armato e acciaio a doppio strato. Tuttavia, l'Autorità ha lasciato impregiudicata l'esatta identificazione del mercato del prodotto.

<sup>9</sup> Cfr., Commissione europea, decisione M.9934, *Kingspan/Terasteel-Wetterbest*, cit., § 53-61. Anche nel precedente caso nazionale C9011 - *Haironville Austria/Pflaum&Söhne Bausysteme* cit., l'Autorità ha lasciato aperta l'esatta definizione del mercato.

<sup>10</sup> Cfr. C12322 - *Dws Alternatives Global Limited/Medipass*, provvedimento n. 28365 del 30 settembre 2020, in Bollettino n. 41/2020 e C11953 - *Humanitas / Presidio Sanitario Gradenigo*, provvedimento n. 25067 del 7 agosto 2014, in Bollettino n. 34/2014.



l'operazione consiste in una mera sostituzione di un operatore con un altro, dal momento che AMDS Holding non è attiva in questo mercato.

**18.** Infine, nei predetti mercati rilevanti sono attivi molteplici e qualificati concorrenti. In particolare, l'operatore *leader* dei due mercati in esame detiene una quota di mercato di circa il 40% in ciascuno di tali mercati, dunque ben al di sopra delle quote di Italpannelli, mentre gli altri due operatori più rilevanti (oltre a Italpannelli) dei mercati in esame detengono quote di mercato comprese tra il 10% e il 14%. Pertanto, l'operazione non appare suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale nei mercati in parola.

**19.** Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1939 - AMBITO DISTRETTUALE CASERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 23 novembre 2023

Presidente dell'Ente Idrico  
Campano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 14 novembre 2023, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle deliberazioni del Consiglio d'Ambito dell'Ente Idrico Campano (anche "EIC") n. 55 del 26 ottobre 2022, recante "*Approvazione della forma di gestione e del preliminare di Piano del Distretto Caserta, comprensivo del PEF, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. b) e h) della L.R. 15/2015 e dello Schema di Convenzione*", e n. 56 del 26 ottobre 2022, recante "*Affidamento del servizio idrico integrato ai sensi della L.R. 15/2015 nell'ambito distrettuale Caserta al soggetto ITL S.p.A.*", con allegata Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, nonché in relazione alle deliberazioni del Consiglio di Distretto Caserta n. 1 del 29 settembre 2022, recante "*Conferma della forma di gestione pubblica ed indirizzi per l'individuazione del soggetto pubblico affidatario in house*" e n. 2 del 24 ottobre 2022, recante "*Approvazione "Preliminare di Piano d'Ambito Distrettuale Caserta" ai sensi della L.R. n. 15/2015*". Le prime due deliberazioni sono state trasmesse dall'EIC in data 25 settembre 2023, mentre le seconde sono richiamate nella documentazione fornita dall'ente.

Le deliberazioni hanno ad oggetto l'affidamento *in house* da parte dell'Ente Idrico Campano alla società Idrico Terra Lavoro S.p.A. ("ITL S.p.A.") del Servizio Idrico Integrato ("SII") nei Comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito distrettuale "Caserta", che riunisce i 104 Comuni della Provincia di Caserta, con scadenza a fine 2027.

In particolare, con la deliberazione n. 55 del 26 ottobre 2022, l'EIC ha approvato la forma di gestione *in house* del SII e il preliminare di Piano d'ambito distrettuale, adottato dal Consiglio di Distretto con la deliberazione n. 2 del 24 ottobre 2022, comprensivo del Piano Economico-Finanziario (anche "PEF").

Nel medesimo giorno, con la deliberazione n. 56, l'EIC ha deliberato l'affidamento del SII nell'Ambito distrettuale "Caserta" alla società Idrico Terra di Lavoro S.p.A.. La durata dell'affidamento, in coerenza con la tempistica per l'attuazione degli investimenti contenuti nel Programma degli interventi di cui al Preliminare di Piano d'Ambito distrettuale e all'allegato PEF asseverato (in particolare, quelli previsti nell'ambito del PNRR da completarsi entro il 2026), è stabilita per un "*primo periodo temporale di affidamento fino al 31 dicembre 2027, salva la possibilità di estensione, con provvedimento dell'EIC, fino al massimo di anni 30, secondo il limite*

prescritto dall'art. 151, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006". Alla deliberazione è allegata la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012<sup>1</sup> ("Relazione").

Nella Relazione si dà innanzitutto conto di una situazione gestionale molto frammentata, particolarmente nel segmento fognario-depurativo, per un totale di 102 gestori attivi nel territorio distrettuale (di cui 4 strutturati e 98 in economia). In questo contesto, la società ITL S.p.A., partecipata da diversi Comuni della Provincia di Caserta, gestiva già il SII in 33 dei 104 Comuni distrettuali, coprendo oltre il 25% della relativa popolazione. L'operazione, dettagliata nel Preliminare di Piano d'Ambito, prevede la progressiva copertura da parte di ITL S.p.A. di tutti i Comuni ricadenti nel Distretto, con completamento al 2027.

Per quanto riguarda le motivazioni a supporto della scelta di affidare *in house* il SII, nella Relazione vengono innanzitutto elencate le caratteristiche intrinseche dell'*in house providing* considerate favorevoli rispetto all'affidamento con gara o a società a partecipazione mista pubblico-privata, tra le quali: la maggiore facilità di controllo sull'andamento della gestione grazie al rapporto gerarchico con l'ente affidante; la riduzione delle possibilità di contenzioso; la possibilità di maggiore confronto sulla qualità dei servizi; la maggiore capacità di adattamento ai mutamenti delle esigenze gestionali rispetto alle previsioni contrattuali; la destinazione degli utili a finalità pubbliche.

Accanto a queste, un elemento più specifico riguarda la necessità di un affidamento celere, compatibile, da un lato, con il limite temporale di cui all'articolo 14 del d.l. n. 115/2022 – il quale fissava a 90 giorni dalla propria entrata in vigore il termine ultimo per gli Enti d'Ambito per esercitare la propria competenza a disporre l'affidamento del SII, pena l'attivazione di poteri sostitutivi da parte della Regione<sup>2</sup> – e, dall'altro, con la scadenza al 31 ottobre 2022 per la partecipazione al bando per i fondi PNRR<sup>3</sup>.

Nel PEF, le proiezioni economico-finanziarie relative a ricavi e costi sono elaborate in base alle prescrizioni contenute nel metodo tariffario previsto dall'ARERA ("MTI-3", valevole per il periodo regolatorio 2020-2023), il quale, a giudizio dell'EIC, assicurando la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, costituirebbe di per sé garanzia della sostenibilità economico-finanziaria del progetto di affidamento alla ITL S.p.A.

Tra le altre motivazioni economico-finanziarie a supporto della scelta di affidare *in house* alla ITL S.p.A., vi sono considerazioni legate alla tariffa praticata da quest'ultima, che risulterebbe significativamente inferiore a quella mediamente praticata da altri gestori "*in territori comparabili sul piano nazionale*", anche grazie ad una politica di assunzione del personale disciplinata dall'applicazione di un "*parametro di spesa medio invalicabile*" e alla partecipazione ai bandi dei

---

<sup>1</sup> Articolo 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 (abrogato dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 201/2022): "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

<sup>2</sup> Articolo 14 del d.l. n. 115/2022, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142: "*1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni*".

<sup>3</sup> In particolare, nelle informazioni fornite dall'Ente, si fa riferimento al bando PNRR denominato "*Procedure per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR – M2C4 - 14.2*".

fondi POR e PNRR 2021-2026, che permette il ricorso all'investimento mediante applicazione della quota tariffaria di soli 10 €/anno per abitante.

A tal riguardo, nelle informazioni fornite da Codesto Ente, si dà conto anche del confronto tra i costi €/anno del SII per una famiglia tipo praticati da 10 dei gestori attualmente attivi nella Regione Campania, mostrando come ITL S.p.A. si ponga al quinto posto per tariffa più bassa, mentre le società non *in house* si trovano agli ultimi tre posti.

Premesso quanto sopra, l'Autorità intende svolgere alcune considerazioni in merito a taluni profili di possibile criticità concorrenziale dell'affidamento *in house* del SII alla società ITL S.p.A., relativi in particolare alle ragioni del mancato ricorso al mercato.

È bene ricordare che, ai sensi della normativa vigente al momento dell'adozione delle deliberazioni dell'EIC oggetto di esame, in particolare dell'articolo 192, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016, ai fini dell'affidamento *in house*, l'EIC era tenuto a dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, *“delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*.

Con riferimento alle ragioni del mancato ricorso al mercato, l'Autorità osserva come, tra le argomentazioni offerte dall'EIC nella Relazione e/o nella delibera di affidamento, manchino considerazioni circa la capacità della società affidataria di garantire gli obiettivi di qualità del servizio previsti nel preliminare di Piano d'Ambito<sup>4</sup>, anche tenuto conto dei risultati pregressi di gestione e dell'importante ampliamento della scala delle operazioni previsto ogni anno fino alla scadenza dell'affidamento a fine 2027<sup>5</sup>.

D'altronde, nello stesso preliminare di Piano d'Ambito, emerge la totale assenza di dati sui risultati qualitativi raggiunti dai gestori nell'Ambito distrettuale casertano nel suo complesso, con una copertura del campione spesso assai ridotta anche per gli indicatori di *performance* più rilevanti, quali quello relativo alle perdite idriche percentuali – per il quale i dati presenti coprono soltanto il 32,94% del campione – oppure quelli sulla qualità dell'acqua depurata e sulle interruzioni del servizio, con una copertura del 5,40%, inferiore alla soglia sufficiente a determinare un indice complessivo attendibile.

Nel preliminare di Piano d'Ambito sono riportati i valori, ancorché con molti dati mancanti, di 163 *Key Performance Indicators* (“KPI”) sulla gestione dei diversi gestori attivi sul territorio casertano, inclusa ITL S.p.A., relativi, tra gli altri, alla qualità tecnica.

Tra l'altro, con specifico riferimento alla società ITL S.p.A., non è stato possibile reperire alcuna ulteriore informazione in merito alla *performance* qualitativa del servizio finora svolto nell'apposita sezione del sito di ARERA dedicata alla condivisione di dati sulla qualità tecnica e contrattuale dei gestori del SII nel territorio nazionale<sup>6</sup>. In particolare, risultano assenti a causa del mancato invio dei dati, informazioni sulla qualità del servizio svolto da ITL S.p.A. in relazione a: la gestione dell'acquedotto, per una popolazione di oltre 230mila abitanti serviti, e in particolare gli indicatori di perdite idriche e di qualità dell'acqua erogata; l'adeguatezza della fognatura, per una popolazione di quasi 48mila abitanti serviti; l'attività di depurazione, per una popolazione di quasi 48mila abitanti serviti, e in particolare gli indicatori di smaltimento dei fanghi e di qualità dell'acqua depurata.

<sup>4</sup> Di cui alla Tabella 4-19 “Riepilogo Obiettivi di Servizio”.

<sup>5</sup> In particolare, il preliminare di Piano d'Ambito prevede, partendo da oltre 235mila abitanti serviti nel 2022, di giungere a fine 2027 a 900mila abitanti serviti, tramite un incremento di: quasi 72mila unità nel 2023; 187mila unità nel 2024; oltre 93mila unità nel 2025; 190mila unità nel 2026; 73mila unità nel 2027.

<sup>6</sup> Al momento aggiornati al 2019, disponibili al *link* <https://www.arera.it/it/dati/QTSII.htm>.

Con particolare riferimento all'indicatore di perdite idriche percentuali, i pochissimi dati forniti testimoniano una situazione lontana dal valore obiettivo, che è fissato, in linea con quanto stabilito dal regolatore di settore ARERA, al tetto del 25% (ad esempio, proprio ITL S.p.A. si attesta su un valore del 67,20%).

La decisione assunta di gestire il SII nella modalità *in house* e di affidarlo alla società ITL S.p.A. non risulta pertanto adeguatamente motivata da quanto riportato nella Relazione e nelle deliberazioni adottate dall'EIC, considerando le criticità presenti nel territorio e i risultati pregressi raggiunti dalla società dal punto di vista qualitativo.

Parimenti, risulta assente la specificazione delle modalità con le quali la società ITL S.p.A. sarà in grado di garantire un'adeguata efficienza delle operazioni, visto il sensibile ampliamento delle attività programmato dal 2023 al 2027, a fronte, per quanto riporta il preliminare di Piano d'Ambito, di appena € 230mila programmati in investimenti finalizzati al miglioramento gestionale di sistema<sup>7</sup>. Tra l'altro, si rileva l'elemento di incertezza legato alla mancata prospettazione di *"eventuali contributi di carattere extra-tariffario che si ritengono comunque indispensabili per portare il sistema infrastrutturale del distretto ad un livello di funzionalità adeguato"*<sup>8</sup>, tra i quali si annoverano anche i fondi PNRR.

In conclusione, le deliberazioni dell'Ente Idrico Campano oggetto del presente parere, relative all'affidamento *in house* alla società I.T.L. S.p.A. del Servizio Idrico Integrato nei Comuni ricadenti nel territorio dell'Ambito distrettuale "Caserta", con scadenza a fine 2027, risultano del tutto carenti sotto il profilo delle ragioni circa il mancato ricorso al mercato in possibile violazione dell'articolo 192, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016.

Le deliberazioni in esame possono infatti determinare un evidente impatto anticoncorrenziale, in quanto idonee a ritardare e ostacolare ingiustificatamente l'affidamento del SII nell'Ambito distrettuale "Caserta" tramite una procedura conforme alla normativa vigente e ai principi concorrenziali in essa contenuti, idonea a garantire, a beneficio degli utenti, che il servizio sia espletato con alti livelli di qualità, sicurezza e alle migliori condizioni economiche.

L'Autorità invita dunque l'EIC a fornire puntuali informazioni e documentazione idonee a rispettare i requisiti previsti dall'articolo 192, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e a superare i rilievi sopra illustrati, unitamente a ogni altra informazione utile a illustrare le ragioni della scelta dell'affidamento del servizio alla società IT.L. S.p.A. e del mancato ricorso al mercato.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, l'Ente Idrico Campano dovrà comunicare all'Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

---

<sup>7</sup> A pagina 785 del preliminare di Piano d'Ambito vengono descritti gli investimenti gestionali programmati dalla ITL S.p.A.: *"Per investimenti di carattere gestionale si intendono interventi complessi, di natura immateriale, che raggruppano attività di investimento variegata ma tese essenzialmente a soddisfare necessità riguardanti la struttura fisica ed organizzativa degli operatori del SII e tali da garantire una efficiente erogazione del servizio del suo complesso, incluso il miglior rapporto con l'utenza. [...]"*.

<sup>8</sup> La frase riportata si trova in calce alla tabella riassuntiva degli interventi programmati, a pag. 788 del preliminare di Piano d'Ambito.

*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento dell'Ente Idrico Campano al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, avente a oggetto le Deliberazioni del Consiglio d'Ambito n. 55 del 26.10.2022, n. 56 del 26.10.2022 e le Deliberazioni del Consiglio di Distretto Caserta n. 1 del 29.09.2022 e n. 2 del 24.10.2022***

L'Autorità, il 14 novembre 2023, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990, sulle Deliberazioni del Consiglio d'Ambito dell'Ente Idrico Campano n. 55 del 26.10.2022 e n. 56 del 26.10.2022 e le Deliberazioni del Consiglio di Distretto Caserta n. 1 del 29.09.2022 e n. 2 del 24.10.2022, aventi a oggetto la scelta della modalità di gestione *in house* e il conseguente affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ("SII") alla società Idrico Terra di Lavoro S.p.A. ("ITL") nell'ambito distrettuale afferente alla Provincia di Caserta. Nel proprio parere motivato, l'Autorità ha riscontrato possibili profili di criticità concorrenziale dell'operazione in oggetto, evidenziando le carenze delle relative deliberazioni sotto il profilo delle ragioni del mancato ricorso al mercato, in possibile violazione dell'articolo 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, vigente *ratione temporis*.

In data 23 gennaio 2024, l'Ente Idrico Campano, in riscontro al parere motivato, ha comunicato che la società ITL S.p.A. ha presentato istanza di prolungamento dell'affidamento del servizio, in ragione di difficoltà nell'esecuzione degli impegni contrattualizzati di carattere procedurale e di accesso al credito, riconducibili alla breve durata dell'affidamento stesso. A fronte di ciò, e preso atto di quanto espresso dall'Autorità nel parere motivato, l'Ente comunica di aver avviato le attività finalizzate all'estensione della durata dell'affidamento fino al 2051, dei cui sviluppi si impegna a fornire puntuale informativa all'Autorità per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali.

L'Autorità ha ritenuto che le informazioni fornite dall'Ente Idrico Campano non siano sufficienti a far venire meno i rilievi contenuti nel proprio parere motivato, in quanto l'Ente si limita a comunicare di aver avviato, a fronte della constatazione di concrete problematiche riscontrate dalla società affidataria nell'esecuzione del contratto, le attività finalizzate ad estendere l'affidamento fino al 2051.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell'Ente d'Ambito al parere motivato del 14 novembre 2023, trasmesso in data 23 novembre 2023, l'Autorità ha deliberato, nella riunione del 6 febbraio 2024, di proporre ricorso al TAR Campania contro le Determinazioni in oggetto.

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXXIV- N. 8 - 2024

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---